

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Di Casteggio
STATUTO - COMITATO GENITORI

PREMESSA

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Componenti
- Art. 4 Organi e compito
- Art. 5 Gruppi di lavoro
- Art. 6 Convocazioni
- Art. 7 Rinnovo degli Organi
- Art. 8 Diritto di voto
- Art. 9 Sede
- Art. 10 Modifiche statutarie
- Art. 11 Finanziamenti
- Art. 12 Pubblicità
- Art. 13 Scioglimento

Premessa

Come previsto dall'art. 15, comma 2 del DLGS 297/1994, e dall'art 4.16 del Regolamento d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Casteggio, il Consiglio d'Istituto può istituire un Comitato dei Genitori che svolga i suoi compiti in totale autonomia.

Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione attiva dei Genitori nella Scuola al fine di contribuire alla formazione di una comunità scolastica che si colleghi con la più ampia comunità sociale e civile.

L'Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i problemi riguardanti la Scuola, dei rapporti tra Scuola e Famiglia e tra Scuola e Società, creando un collegamento con gli altri organi collegiali.

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi del D.L. 297/94 è istituito il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo Statale di Casteggio, di seguito denominato "Comitato".

Il Comitato è un organismo democratico ed indipendente da ogni movimento politico e/o confessionale oltre che dal Consiglio d'Istituto stesso per quanto riguarda i processi amministrativi.

Il Comitato non persegue fini di lucro e gli iscritti svolgono la loro attività in modo volontario, libero e gratuito.

Art. 2 - Finalità

Il Comitato si pone l'obiettivo di informare e aggregare i Genitori e di rappresentarli nei confronti degli Organismi Scolastici e delle Amministrazioni Pubbliche dei Comuni facenti parte dell'Istituto Comprensivo in merito a temi di interesse scolastico, proponendo agli stessi iniziative e pareri.

Ogni comunicazione avverrà per iscritto.

Esso si prefigge inoltre di:

- favorire la più ampia collaborazione e relazione tra Scuola e Famiglia nell'interesse dei bambini/ragazzi e nel rispetto dei reciproci ruoli;
- favorire lo scambio di informazioni tra i Genitori e tra i rappresentanti di classe;
- promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa che sia di aiuto, informazione e sostegno ai Genitori per il miglioramento della loro personalità e di quella dei loro figli;
- fornire, quando richiesto, aiuto e consulenza ai genitori eletti negli Organi collegiali della Scuola, perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell'assolvimento dei loro compiti;
- organizzare autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i Genitori;
- reperire fondi per finanziare eventuali specifiche attività proposte dal Comitato stesso;
- reperire fondi per finanziare attività scolastiche proposte dal Consiglio di Istituto;
- reperire fondi per sostenere economicamente bambini/ragazzi in condizioni di particolare disagio (sarà necessario specificare nel dettaglio criteri e dinamiche);
- reperire fondi per sostenere associazioni, organizzazioni ONLUS e/o di volontariato che intervengono fattivamente all'offerta formativa della scuola;
- analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, etc.), facendosi portavoce dei Genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre al Dirigente Scolastico, al Consiglio di Istituto nonché agli Enti locali preposti.
- analizza e propone soluzioni a problemi legati ai servizi strumentali collegati all'attività scolastica, come il servizio mensa, pre-scuola e post-scuola, etc.

Art. 3 Componenti

Fanno parte di diritto del Comitato i rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo eletti secondo le disposizioni amministrative in vigore.

Il rappresentante di classe, impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato, può delegare un altro genitore della propria classe, che parteciperà all'assemblea con diritto di voto.

Possono altresì far parte del Comitato tutti i Genitori (senza diritto di voto) i cui figli siano iscritti nelle Scuole dell'Istituto o coloro che ne facciano le veci, previa accettazione del presente Statuto mediante sottoscrizione.

Per garantire l'autonomia di questo comitato, chi ricopre un ruolo direttivo all'interno dell'istituto non può essere eletto nel direttivo del comitato genitori. Verrà così data la possibilità a tutti i genitori d'interagire per l'interesse dei propri figli.

Art. 4 - Organi e compiti

In prima seduta il Comitato viene convocato dal Presidente del Consiglio d'Istituto entro 60 giorni dal suo insediamento; in via eccezionale, per la prima istituzione, viene convocato non oltre 60 giorni dal termine dell'anno scolastico.

Durante la prima assemblea il Comitato elegge a maggioranza relativa, qualunque sia il numero dei partecipanti alla seduta:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- i Referenti (uno per ciascun plesso ove l'Istituto sia presente);

Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del Comitato, di presiederle e di assicurarne il regolare funzionamento. Il Presidente inoltre rappresenta il Comitato nei confronti delle altre famiglie, degli Organi Istituzionali dell'Istituto scolastico, delle Amministrazioni Locali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico. Inoltre supplisce il Tesoriere nelle sue funzioni in caso costui sia impossibilitato a svolgere il suo compito.

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Comitato.

I Referenti hanno la funzione di coordinare e di organizzare le attività dei rappresentanti di classe e sezione facenti capo al rispettivo plesso.

Sempre durante la prima seduta il Presidente del Comitato nomina un Tesoriere che verrà scelto tra le persone di sua fiducia che rispondano a criteri di provata onestà. Il Tesoriere non potrà avere nessun'altra carica all'interno del comitato. Il Tesoriere ha il compito di gestire i flussi di cassa in entrata e in uscita. Per meglio svolgere la sua attività dovrà aprire un conto corrente e/o libretto al risparmio presso un istituto di credito e/o ufficio postale intestato al Comitato e per il quale riceve la delega di gestione contestualmente alla sua nomina. Inoltre dovrà tenere un registro delle entrate e delle uscite puntualmente aggiornato e relazionare l'assemblea almeno una volta l'anno o quando richiesto da almeno la metà dei Genitori del Comitato.

Tutte le cariche sono rieleggibili. L'incarico del Tesoriere potrà durare un solo mandato.

Dimissioni di membro componente di Comitato

In caso di dimissioni di un componente del Comitato, il Presidente, o in caso di suo impedimento o dimissioni il Vice Presidente, convoca entro 15 giorni dalla comunicazione di dimissioni, il Consiglio Direttivo; entro i successivi 60 giorni convoca l'Assemblea dell'Associazione Comitato Genitori per l'elezione del/dei nuovo/nuovi componente/i.

Nel caso l'intero Comitato fosse dimissionario, il Presidente dimissionario convoca entro 30 giorni l'Assemblea dell'Associazione Comitato Genitori, ponendo all'ordine del giorno preciso punto recante "Elezione dei componenti di comitato".

I componenti dimissionari rimangono in carica fino alla nomina del successore, ma comunque non oltre i 75 giorni dalle loro dimissioni.

Durata in carica dei Componenti di Comitato

I componenti di Comitato restano in carica 3 (tre) anni, se mantengono i requisiti di eleggibilità, e possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea dell'Associazione Comitato Genitori a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto di voto. Tutte le cariche sono rieleggibili. Con la maggioranza +1.

L'incarico cessa con l'elezione dei nuovi componenti di Comitato.

Durata in carica dei Referenti di Plesso

I Referenti di Plesso, restano in carica 1 (uno) anno. L'incarico cessa con la nomina dei nuovi Rappresentati di Plesso.

Durata in carica dei Genitori con diritto di voto ai sensi dell'art. 4

I Genitori aderenti all'Associazione Comitato Genitori, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, rimangono in carica per 1 (uno) anno salvo aver perso il requisito (non aver più figli che frequentano il nostro Istituto scolastico).

Decadenza

Colui che, rivestendo un ruolo nell'Associazione Comitato Genitori, compie atti contrari agli scopi di questo Statuto, decade dal suo incarico, con decisione del Comitato.

Art. 5 - Gruppi di lavoro

Il Comitato può nominare tra i suoi membri uno o più Gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscano particolari temi specifici per presentare successivamente proposte al Comitato per l'approvazione. Ciascun Gruppo di lavoro nominerà al suo interno un coordinatore che promuove e coordina le attività del gruppo mantenendo rapporti e contatti con gli altri Genitori.

Art. 6 - Convocazioni

Il Comitato, con preciso ordine del giorno, deve essere convocato con almeno 5 giorni di preavviso possibilmente presso i locali della Scuola, previa autorizzazione con richiesta scritta e con un preavviso di almeno 5 giorni, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l'ordine del giorno.

La convocazione avverrà con affissione all'Albo della Scuola (sito web) e tramite i rappresentanti di classe, che avranno inoltre il compito di mettere al corrente gli altri Genitori, (Art. 3) affinché questi ultimi possano presenziare all'Assemblea del Comitato.

Il Comitato viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed inoltre su richiesta al Presidente, da parte di almeno 15 Genitori rappresentanti di classe oppure su richiesta del Consiglio di Istituto.

Le riunioni del Comitato si ritengono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, anche il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente, le Autorità Comunali, esperti e così via.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, è protocollato in Segreteria, affisso all'Albo online e trasmesso in copia via mail ai rappresentanti di classe.

Art. 7- Rinnovo degli Organi

Al fine di consentire continuità di azione ed intenti, gli Organi del Comitato di cui all'art. 4, seguono la durata in carica del Consiglio di Istituto fin quando hanno i requisiti di eleggibilità o salvo revoca esplicita espressa dall'Assemblea del Comitato che in tal caso provvederà immediatamente alla loro sostituzione.

La figura del Tesoriere resterà in carica fino alla nomina di un suo sostituto reggendo ad interim il periodo di vacanza.

Art. 8 - Diritto di voto

Le delibere del Comitato sono approvate con il voto favorevole dalla maggioranza relativa dei presenti con diritto di voto.

Le riunioni del Comitato sono aperte a tutti i Genitori dell'Istituto Comprensivo che possono partecipare con diritto di parola ma non di voto (fatti salvi casi particolari che verranno decisi al momento stesso dell'Assemblea su proposta dei rappresentanti).

Art. 9 - Sede

D'accordo con il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Istituto, il Comitato elegge la propria sede presso l'Istituto Comprensivo Statale di Casteggio (PV) - Via Giovanni Dabusti n° 24.

Il Comitato potrà utilizzare, quando istituito, il sito web dell'Istituto in apposita sezione ad esso dedicata e nella quale saranno rese disponibili tutte le informazioni relative al Comitato (compreso il presente Statuto) e le sue iniziative.

L'indirizzo di posta elettronica del Comitato é:
comitatogenitori.iccasteggio@gmail.com

Art. 10 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dal Comitato, convocato con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei convenuti con diritto di voto.

Art. 11 - Finanziamenti

Eventuali entrate del Comitato sono costituite:

- da libere quote di autofinanziamento dei Genitori;
- da contributi elargiti dalle Amministrazioni Locali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

In caso di scioglimento del Comitato, l'eventuale fondo di cassa residuo sarà interamente devoluto all'Istituto Comprensivo Statale di Casteggio, ad enti e/o associazioni senza fini di lucro e con finalità inerenti il mondo della scuola. Il Comitato ha facoltà di aprire un conto corrente e/o libretto al risparmio presso un istituto di credito e/o ufficio postale per le necessità di cassa. Delegato alla firma sarà il Tesoriere che nella prima Assemblea dell'anno scolastico in corso avrà l'obbligo di rendicontazione dei movimenti di cassa.

Art. 12 - Pubblicità

Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Consiglio di Istituto, al Collegio dei Docenti e alle Amministrazioni locali. Sarà allegato al Regolamento di Istituto per farne parte integrante e sostanziale. Verrà inoltre esposto nelle bacheche di ogni plesso scolastico.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento del Comitato Genitori eventuali rimanenze di cassa verranno gestite dal dirigente scolastico tenendo ognuno al proprio.

Letto e approvato il 04 giugno 2025

F.to il Presidente del Comitato Genitori

Beatrice Sforzini



DLGS 297/1994

Art. 15 - Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentito il comitato esecutivo del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.